



CITTA' DI CHERASCO

Provincia di cuneo

**REGOLAMENTO TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 23/02/2012.

Art. 1	Istituzione della tassa	pag. 2
Art. 2	Servizio di nettezza urbana	pag. 2
Art. 3	Contenuto del regolamento	pag. 2
Art. 4	Zone di applicazione	pag. 2
Art. 5	Presupposto della tassa	pag. 3
Art. 6	Esclusione dalla tassa	pag. 3
Art. 7	Commisurazione della tassa	pag. 4
Art. 8	Applicazione della tassazione in funzione dello svolgimento del servizio.	pag. 5
Art. 9	Parti comuni del condominio	pag. 5
Art. 10	Classificazione degli usi	pag. 6
Art. 11	Esenzioni	pag. 6
Art. 12	Riduzioni	pag. 7
Art. 13	Agevolazioni	pag. 8
Art. 14	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 8
Art. 15	Funzionario responsabile	pag. 9
Art. 16	Denunce	pag. 9
Art. 17	Decorrenza della tassa	pag. 10
Art. 18	Mezzi di controllo	pag. 11
Art. 19	Riscossione	pag. 11
Art. 20	Accertamento	pag. 11
Art. 20 bis	Sanzioni e interessi	pag. 12
Art. 21	Variazione del regolamento	pag. 12
Art. 22	Rinvio	pag. 12
Art. 23	Entrata in vigore	pag. 13

REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Variazioni a partire dal 1.1.2002)

Art. 1

- Istituzione della tassa -

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati limitatamente a quelli indicati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984 punto 1.1.1. (let. a), svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo il D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, il nuovo Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

- Servizio di nettezza urbana -

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.9.82, n. 915, in conformità dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che si rilevano, ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza, capacità dei contenitori, frequenza della raccolta)

Art. 3

- Contenuto del regolamento -

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

- Zone di applicazione -

La tassa è applicata alle zone del territorio comunale e precisamente:

- 1) dove è istituito e svolto con regolarità il servizio di nettezza urbana il cui Regolamento, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 507/93, stabilisce i limiti delle zone di raccolta obbligatoria e le eventuali estensioni in zone con insediamenti sparsi;

- 2) nelle abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato;
- 3) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa, da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita e precisamente:
 - a) in misura pari al 100% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera mt. 700;
 - b) in misura al 40% della tariffa se la suddetta distanza supera mt. 700.

Art. 5 **- Presupposto della tassa -**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è regolarmente istituito e comunque reso in via continuativa.
Per gli alloggi ammobiliati e affittati in modo saltuario od occasionale e per gli alloggi dati in locazione per non più di due anni la tassa è dovuta dal proprietario o in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 6 **- Esclusioni dalla tassa -**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche a titolo esplicativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,5 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) unità immobiliari prive di mobili, di suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - d) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C., che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93;
 - e) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;
 - f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché in tale circostanza il contribuente presenti apposita autocertificazione.

2. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
 - b) Ai sensi dell'art. 62 punto 3 comma 1 del D.Lgs. 507/93 sono esclusi dalla tassa le superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Pertanto su richiesta di parte verrà, di volta in volta, stabilita la superficie di cui all'art. 62 punto 3 comma 1 (D.Lgs. 507/93) a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi.

Art. 7
- Commisurazione della tassa -

1. La tassa a norma del primo comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani, ed al costo dello smaltimento.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni previste dalla Legge Finanziaria, il Comune delibera le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Tali tariffe vengono applicate nell'anno successivo.
In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe dell'anno in corso.
Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale della fiscalità locale del Ministero delle Finanze.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 8
**- Applicazione della tassazione in funzione
dello svolgimento del servizio -**

- 1) Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributi Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti della tassa.
- 2) In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare, o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa.
- 3) Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari, quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità, si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 9
- Parti comuni del condomio -

- 1) Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- 2) Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/93, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:
 - aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini
 - aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 12 condomini
 - aumento del 4% agli alloggi siti in edifici oltre i 12 condomini

Art. 10
- Classificazioni degli Usi -

La classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria è la seguente:

- 1) Abitazione privata
- 2) Locali accessori di abitazione privata (es. garage, cantina, soffitta, deposito, veranda,

tavernetta e simili), ripostiglio e lavanderia rientrano nella suddetta categoria solo se superiori a mq. 9 (nove)

- 3) Circoli ed associazioni sportive, ricreative, culturali, politiche, sindacali - cinema - teatri - palestre
- 4) Uffici pubblici - caserme - residenze assistenziali - scuole di ogni ordine e grado - locali ricreativi parrocchiali
- 5) Studi professionali - agenzie di assicurazione - altre agenzie - banche ed altri istituti di credito
- 6) Ristoranti - pizzerie - trattorie - tavole calde e fredde - self service - bar
- 7) Negozi in genere - panetterie e pasticcerie - parrucchieri e lavanderie esclusi gli assimilabili alla cat. 8
- 7 bis) Banchi di vendita all'aperto assimilabili alla cat. 7
 - 8) Esercizi commerciali con vendita di fiori - generi alimentari comprensivi di vendita di prodotti ortofrutticoli. Locali di produzione e vendita di generi alimentari (pastafresca, ...)
- 8 bis) Banchi di vendita all'aperto assimilabili alla cat. 8
 - 9) Grandi magazzini e magazzini multireparto non operanti nel campo alimentare
 - 10) Supermercati con inclusa la vendita di generi alimentari
 - 11) Locali di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali (laboratori - esposizioni - magazzini - depositi - rimesse - autorimesse - ...) con superfici non superiori ai mq. 350. Distributori di carburante, nonché, qualsiasi altra area privata ove possano prodursi rifiuti
 - 12) Locali di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali (laboratori - esposizioni - magazzini - depositi - rimesse - autorimesse - ...) con superfici superiori ai mq. 350
 - 13) Locali di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali (uffici - mense - ...)
 - 14) Camere d'albergo e locali accessori agli stabilimenti industriali, artigianali e commerciali (refettorio - archivi - spogliatoi - ambulatori - ...)
 - 15) Aree occupate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Art. 11 **- Esenzioni -**

Sono esenti dalla tassa oltre alle esclusioni previste dall'art. 62 del D.Lgs. 507/93:

- 1) i locali e le aree delle scuole pubbliche dell'obbligo e scuole materne per le quali il comune è tenuto a fornire i locali stessi, o le attrezzature gestionali e di funzionamento;
- 2) i locali destinati al culto delle religioni esclusi, in ogni caso, quelli non specifici ed usati per attività collaterali;
- 3) i locali ed aree condotti o utilizzati dal comune per l'erogazione dei servizi istituzionali in gestione diretta.

Art. 12 **- Riduzioni -**

1. Sono computata per la metà, le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, indicate nell'art. 62 del D.Lgs. 507/93.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte adibite a verde eccedenti i mq.

200. In sede di predisposizione del Bilancio Preventivo l'Amministrazione Comunale delibererà, ogni anno, l'eventuale assoggettabilità di tali aree.

3. La tariffa unitaria viene ridotta della misura sotto indicata nei seguenti casi:
 - a) 15% per i locali compresi nelle prima e seconda categorie di cui all'art. 10 del presente regolamento, condotti da unico occupante;
 - b) 18% per i locali di cui al punto a) in cui l'unico occupante tragga il proprio reddito esclusivamente da pensioni di un importo annuo lordo complessivo non superiore ad euro 8.000,00 (ottomila) e non sia possessore di beni immobili e paghi l'affitto. La presente riduzione opera in aggiunta a quella prevista al punto a). Per usufruire della riduzione di cui al punto b) gli utenti interessati dovranno presentare apposita autocertificazione attestante che il reddito deriva unicamente da pensioni.
 - c) 5% per i locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, salvo accertamento da parte del Comune.
 - d) 20% per i locali di cui al punto a) ove l'utente risieda o abbia dimora per più di sei mesi l'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
 - e) 10% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale e che versano i contributi allo S.C.A.U. - I.N.P.S.
 - f) 10% nel caso in cui il contribuente effettui, presso il proprio domicilio un'attività di compostaggio dei propri rifiuti.
4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie, di cui ai precedenti commi, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio di ogni anno, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai punti a, b, c, d, e. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, applicando le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art 20 del presente regolamento.

Art. 13 **- Agevolazioni -**

Costituzione di un fondo che l'Amministrazione si riserva di determinare annualmente con il provvedimento di approvazione del bilancio, a favore degli utenti esercenti attività produttive, commerciali e di servizi (2° comma art. 67 D.Lgs. 507/93) che dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevola lo smaltimento.

Detto fondo verrà distribuito con apposita determinazione della Giunta Comunale, fino ad esaurimento, sulla base di una quota percentuale calcolata proporzionalmente alle richieste

e, comunque, non potrà essere superiore al 30% della tassa complessivamente dovuta dall'utente, per l'esercizio dell'attività.

Ai sensi del comma 1 art. 67 D. Lgs. 507/93 viene costituito ogni anno un ulteriore fondo, da determinare in sede di approvazione del bilancio di previsione, da destinare a quegli utenti che, segnalati da distretto socio-sanitario U.S.L. n. 18, si trovano eccezionalmente in grave disagio socio-economico.

L'Assistente Sociale dovrà presentare richiesta allegando dati e documenti che consentano di accertare la reale situazione di bisogno.

La Giunta Comunale, tenuto conto delle richieste, autorizza la distribuzione del fondo con importi che coprono parzialmente o totalmente il costo annuale della tassa.

Art. 14 **- Tassa giornaliera di smaltimento -**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, dalla tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50% con un versamento minimo di L. 1.000 (mille) o in caso di pagamento in Euro il minimo ammonta a mezzo Euro.
3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche direttamente presso l'ufficio tributi.
4. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della C.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni ed interessi come previsto dall'art. 20 del presente regolamento.
5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
6. In occasione delle manifestazioni ed attività con finalità educative, culturali ed artistiche promosse, ogni anno dal Comune di Cherasco, che favoriscono un rilevante flusso turistico con conseguente aumento dello sviluppo della comunità, è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93 dal pagamento della tassa. Il Sindaco protempore valutando le finalità delle manifestazione ed attività di cui sopra autorizza, con provvedimento scritto, da trasmettere all'ufficio tributi, il

suddetto esonero.

Art. 15
- Funzionario responsabile -

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile per la gestione diretta del tributo, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi nel rispetto di quanto disposto nel nuovo regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi.
2. (ABROGATO)
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - direzione Centrale per la Fiscalità locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.
4. Il funzionario responsabile, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà inviare alla G.M. una relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

Art. 16
- Denunce -

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, assicurazioni, società, ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza e nome dell'eventuale condominio;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale di partenza.

Art. 17
- Decorrenza della tassa -

- 1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/93 è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
- 4. Le denunce di variazione sia che determinino un aumento di superficie sia che ne comportino una riduzione decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione del tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
- 6. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 18
- Mezzi di controllo -

L'ufficio tributi svolge l'attività di verifica e controllo così come previsto dagli artt. 17, 18 e 19 del nuovo Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi del Comune di Cherasco.

Art. 19
- Riscossione -

1. La riscossione annuale dell'entrata tributaria avviene tramite gestione diretta e precisamente:
 - a) per i contribuenti già iscritti all'anagrafe tributaria comunale, per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, la spedizione degli avvisi di pagamento, la riscossione e l'emissione dei ruoli, previsti dalla normativa vigente, relativi a versamenti che non risultino effettuati, vengono effettuati tramite il concessionario della riscossione;
 - b) per i contribuenti di nuova iscrizione all'anagrafe di cui sopra e per le variazioni annuali che determinino ulteriori versamenti della tassa, la riscossione viene effettuata in economia dal servizio comunale del tributo.

Art. 20
- Accertamento -

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio tributi provvede ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64 comma 2 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Art. 20 - bis
- Sanzioni e interessi -

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa di L. 100.000. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 30 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a

quello in cui è commessa la violazione.

5. Gli interessi applicati sono quelli previsti dalla normativa vigente, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Art. 21
- Variazioni del regolamento -

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

Art. 22
- Rinvio -

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.93, n. 507.

Art. 23
- Entrata in vigore -

Le norme del presente regolamento sono applicabili dal 1.1.1996 con l'eccezione di quelle previste dalla normativa vigente e successive modificazioni.